

Gennaio 2016

Strumenti di risoluzione delle crisi bancarie

(Direttiva BRRD)

Bail - in



**BANCA POPOLARE
DI PUGLIA E BASILICATA**
DAL 1883

Indice

1. Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi
2. La risoluzione di una banca e relativi strumenti
3. Bail-in: rischi per i risparmiatori e passività escluse
4. Svantaggi e vantaggi del bail-in
5. La clientela deve sapere che...
6. Come si valuta la solidità di una banca



1. Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi

La direttiva europea BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*) introduce in tutti i paesi membri delle regole comuni per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento.

L'**obiettivo** è:

- pianificare la gestione delle crisi;
- intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi;
- gestire al meglio la fase di “risoluzione”.

La direttiva mette a disposizione delle autorità di supervisione **strumenti di intervento tempestivo** che integrano le tradizionali misure prudenziali e sono graduati in funzione della problematicità dell'intermediario.

Maggiori strumenti di intervento corrispondono a maggior tutela del risparmiatore.

2. La risoluzione di una banca e relativi strumenti



Risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione che mira a:

- evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca;**
- ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti.**

La **Banca d'Italia** è già stata designata autorità di risoluzione italiana.

L'**alternativa alla risoluzione è la liquidazione**. In Italia, continuerà a poter essere applicata la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal TUB.

L'autorità di risoluzione - **Banca d'Italia** - potrà:

- vendere** una parte dell'attività a un acquirente privato;
- trasferire temporaneamente** le attività e passività a un'entità (*bridge bank*) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;
- trasferire le attività deteriorate a un veicolo** (*bad bank*) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;
- applicare il bail-in**, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Il bail-in è uno strumento che consente alle autorità di risoluzione di disporre, al ricorrere delle condizioni, la **riduzione del valore delle azioni** e di alcuni **crediti** o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e **ricapitalizzare la banca** in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato.



3. Bail-in: rischi per i risparmiatori e passività escluse

Chi investe in **strumenti finanziari più rischiosi** sostiene prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. **Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.**

Ordine di priorità per il bail in:

1. gli azionisti;
2. i detentori di altri titoli di capitale;
3. gli altri creditori subordinati (prestiti obbligazionari subordinati);
4. i creditori chirografari;
5. le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro;
6. fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti (fino a 100.000 euro).

Le misure devono potersi applicare anche agli strumenti già emessi e già oggi in possesso degli investitori.

rischi

esclusione

Sono **completamente esclusi** dall'ambito di applicazione e **non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale**:

1. i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro;
2. le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;
3. le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
4. le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
5. le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
6. i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.



4. Svantaggi e vantaggi del bail-in

In caso di liquidazione della Banca, quindi di dissesto irreversibile e assenza di salvataggi esterni:

svantaggi

- Svalutazione / conversione delle / in azioni.
- Attesa dismissione cespiti della banca per soddisfare i creditori (subordinati e ordinari) ed i depositanti non garantiti (sopra i 100.000 euro).

vantaggi

- Il meccanismo è una salvaguardia, ingaggia le banche ad una **gestione più responsabile**: l'operazione di risoluzione ricade in prima battuta sulla banca (vendita di parte attività, trasferimento delle passività) e poi, tramite il bail-in se attivato, su azionisti, obbligazionisti e correntisti.
- L'**eventuale perdita potrebbe non essere totale e neanche irreversibile** (per es. il cliente creditore possessore di titoli azionario, in caso di risanamento della banca, potrà beneficiare del recupero di valore del titolo).
- Il **contributo per il salvataggio non è totale** ma potrà essere pari all'**8%** e per i depositanti è **calcolato solo sulla parte che eccede i 100mila euro** coperti dal fondo di garanzia dello Stato.

Il legislatore europeo ha adottato il cosiddetto *“approccio legale”* al bail-in.

Per ulteriori informazioni sul Bail – in, si rinvia alla brochure ABI: Tu e il Bail – in (rif. link sulla presente sezione del nostro sito web)



5. La clientela deve sapere che...

- In Italia la completa applicazione del bail-in è prevista a partire dal **1° gennaio 2016**.
- L'attivazione della procedura **non è automatica** ed è subordinata ad una serie di eventi.
- Nel caso di attivazione **il contributo è graduale e parziale** fino alla copertura di una parte del passivo.
- **I depositi oltre i 100.000 euro non sono immediatamente ed automaticamente sottoposti alla procedura** e potrebbero non esserlo se gli strumenti più rischiosi hanno dato un contributo sufficiente a risanare la banca.
- **La garanzia del Fondo Interbancario copre** i conti correnti, i conti deposito (anche vincolati), i libretti di risparmio, gli assegni circolari e i certificati di deposito nominativi fino a 100.000 euro **per singolo depositante**, quindi per es. in caso di un rapporto cointestato a due soggetti l'importo massimo garantito è 200.000 euro, mentre in caso di due o più rapporti intestati alla medesima persona l'importo garantito è comunque pari a 100.000 euro.
- Gli investimenti in **altri strumenti finanziari** (altri titoli, fondi, polizze etc.) detenuti dalla banca in qualità di depositario sul conto / dossier titoli **non rientrano in alcun modo nella procedura di bail – in**.



6. Come si valuta la solidità di una banca

La **solidità di una banca** è il fattore discriminante per l'attivazione delle suddette procedure.

Per **valutare** la solidità patrimoniale delle banche vengono impiegati degli indicatori, chiamati *ratios*.

I parametri più utilizzati sono:

- CET 1 (capitale primario di classe 1, che deve essere pari, in qualsiasi momento, ad almeno il 4,5% delle attività ponderate per il rischio);
- TIER 1 (coefficiente di capitale di classe 1, che deve essere pari, in qualsiasi momento, ad almeno il 6,0% delle attività ponderate per il rischio);
- TCR (Total Capital Ratio che deve essere pari in qualsiasi momento ad almeno l'8,0% delle attività ponderate per il rischio).

I clienti ed i risparmiatori possono verificare i suddetti indicatori nonché i risultati della gestione sui siti web, in quanto le banche sono obbligate alla pubblicazione (generalmente Informativa al Pubblico – 3° pilastro di Basilea 2).

GRAZIE



**BANCA POPOLARE
DI PUGLIA E BASILICATA**
DAL 1883

Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Società Cooperativa per Azioni Codice A.B.I.: 05385.0
Sede Legale e Direzione Generale:
Via O. Serena, 13 – 70022 Altamura (BA)

www.bppb.it